Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 8 maggio 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 13 *novembre* 1969
registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1970
registro n. 4 *Difesa, foglio n.* 253.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BISERNI Domenico fu Vittorio, classe 1919, da Galeata (Forlì). — Combattente audace e capace, sempre di esempio ai suoi partigiani. Nel corso di una dura azione di rastrellamento nemica, giunto l'avversario a breve distanza dalle postazioni partigiane, egli, nell'intento di ridurre la pressione e di permettere alla sua squadra di ripiegare su altre posizioni, non esitava a contrattaccare l'avversario sparando a bruciapelo e incitando i suoi ad avanzare. Ferito in più parti del corpo, continuava a far fuoco finchè, nuovamente colpito da una raffica di mitra, cadeva inneggiando alla Libertà ed offrendo alla Patria l'olocausto della sua vita. — Fragheto di Casteldelci (Pesaro), 6-7 aprile 1944.

CASTELLUCCI Giuseppe fu Giuseppe, classe 1916, da Galeata (Forlì). — Animo forte, spirito da puri ideali, entrava all'armistizio nelle formazioni partigiane portandovi entusiasmo, slancio, ardimento. Comandante di distaccamento, nelle lunghe ed aspre giornate di lotta, era di continuo, fulgido esempio ai suoi uomini che trascinava all'attacco ed alla vittoria. Durante una difficile azione cui volontariamente partecipava, veniva catturato. Condannato a morte, affrontava serenamente il plotone di esecuzione offrendo la sua esistenza alla causa della libertà. — Galeata-Predappio (Forlì), 1° novembre 1944.

MORDACCI Renato di Glicerio, classe 1922, da Sorbolo (Parma). — Partigiano ardito e di grande fede patriottica, si offriva volontariamente di far parte di una squadra di partigiani incaricati di svolgere un'azione di particolare audacia e pericolosità. Nel corso di tale azione, la squadra veniva fatta segno a violento fuoco avversario. Vista la gravità della situazione, nell'intento di rendere possibile il ripiegamento dei commilitoni, raggiungeva una posizione da cui non avrebbe potuto più uscire ma idonea a controbattere efficacemente il fuoco nemico. Accerchiato, rifiutava la resa e resisteva fino a che, mortalmente colpito, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Varano Melegari, 7 gennaio 1945.

ROSSI Oreste fu Carlo, classe 1888, da Casale Monferrato (Alessandria). — Partigiano di elevati sentimenti, entrava con entusiasmo, malgrado l'età avanzata, nelle formazioni partigiane sopportando la perdita di un figlio nella lotta partigiana, i numerosi rastrellamenti avversari e le durezze di due rigidi inverni. Nelle molte azioni cui prendeva parte, faceva costantemente rifulgere le sue alte qualità di combattente e di organizzatore finchè, nel corso di un duro combattimento, rimasto ferito, veniva catturato. Sottoposto a snervanti interrogatori e gravi sevizie, nulla rivelava che potesse compromettere l'organizzazione partigiana finchè, condannato a morte, immolava la sua esistenza alla causa della libertà con il nome della Patria sulle labbra. Valido esempio di amor patrio e di abnegazione. — Castagneto Po (Torino)-Cocconato (Asti), 27 febbraio 1945.

RUFFATTO Sebastiano di Pietro, classe 1922, da Cuorgnè (Torino). — Sottufficiale di Marina, entrava all'armistizio nelle formazioni partigiane e vi portava doti non comuni di esperienza e di capacità organizzativa. Nominato, per le sue qualità, vice comandante di brigata, infondeva nei suoi uomini particolare spirito combattivo ed audacia. Nel corso di una puntata offensiva, era tra i primi ad occupare la posizione nemica. Sulla via del ritorno, venuto a conoscenza che il suo comandante era caduto con altri uomini in una imboscata, non esitava a tornare da solo, nottetempo, sul posto della lotta nell'intento di aiutare gli scampati. Sorpreso da numerosi elementi nemici, rifiutava la resa ed apriva il fuoco pur certo della fine cui andava incontro. Crivellato di colpi, cadeva con il nome della Patria sulle labbra. — Cuorgnè (Torino), 29 giugno 1944.

SENESI Giovanni di Flaminio, classe 1924, da Roma. — Spinto da purissimo amor di Patria, entrava fin dall'inizio nella lotta clandestina profondendo in essa particolari doti di coraggio e di organizzatore. Partecipava a numerose, rischiose azioni mettendo in luce le sue ottime qualità di abile combattente. Catturato durante una pericolosa missione e per due giorni torturato, nulla rivelava che potesse nuocere alla formazione di appartenenza. Fucilato alle Fosse Ardeatine suggellava con l'offerta suprema il suo ardente amor di Patria. — Roma-Fosse Ardeatine, 24 marzo 1944.

VENTICINQUE Giulio di Luigi, classe 1915, da Roma. — Ufficiale medico della Marina militare, animato da elevati sentimenti di amor patrio, evaso dalla prigionia, entrava nelle file partigiane greche rendendosi benemerito, fra disagi e rischi, per la opera altamente umanitaria svolta. Nuovamente catturato in seguito a delazione, veniva condannato all'impiccagione. Affrontava l'esecuzione con fierezza e dignità, pronunziando elevate parole di fede nei destini della Patria, destando l'ammirazione dei presenti. Nobile esempio di elette virtù militari e di fiero attaccamento alla Patria. — Ejon (Grecia), 23 gennaio 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

BERNORI Domenico di Luigi, classe 1924, da Milano. — Entrato giovanissimo nelle formazioni partigiane della sua città, partecipava a numerose azioni di disturbo e di sabotaggio, infliggendo dure perdite all'avversario. Nel corso di una di queste azioni, si lanciava arditamente contro una forte autocolonna nemica riuscendo a salvare da sicura fine alcuni patrioti precedentemente catturati. Colpito a morte, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Milano, 26 aprile 1945.

PRAOLINI Pierino Battista di Tommaso, classe 1915, da Teglio (Sondrio). — Residente all'estero, arruolatosi volontario nelle formazioni locali prendeva parte a numerosi combattimenti, distinguendosi per ardimento e coraggio. Nel corso di un violento attacco contro una posizione nemica saldamente tenuta e munita, mentre con mirabile sprezzo del pericolo si portava in zona più scoperta per meglio battere l'avversario, veniva colpito da una raffica di mitragliatrice e immolava generosamente la sua vita alla causa della libertà. — Bois d'Alsenhein (Francia), 26 gennaio 1945.

(2765)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969, n. **1304**.

Dichiarazione di ente ospedaliero del « Pio istituto Santa Corona », con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 26 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « G. Salvini » della città di Milano di Garbagnate Milanese, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge;

Visto il decreto del medico provinciale di Brescia in data 26 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale per cardioreumatici « Santa Corona » di Fasano-Gardone Riviera, è stato classificato ospedale climatico provinciale specializzato per cardioreumatici, a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge;

Visto il decreto del medico provinciale di Savona in data 16 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato Istituti ospedalieri Santa Corona di Pietra Ligure è stato classificato ospedale regionale climatico specializzato, a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge;

Considerato che il « Pio istituto Santa Corona » di Milano, dal quale dipendono gli ospedali anzidetti, alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 31 marzo 1932 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 7, 9, 54 e 56 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il « Pio istituto Santa Corona », con sede in Milano, dal quale dipendono l'ospedale G. Salvini della città di Milano di Garbagnate Milanese, l'ospedale per cardioreumatici Santa Corona di Fasano-Gardone Riviera e gli istituti ospedalieri Santa Corona di Pietra Ligure, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio provinciale di Milano;

un membro eletto dal consiglio comunale di Milano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 31 marzo 1932, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1956, registro n. 13 Interno, foglio n. 111.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 17. — CARUSO

DECRETO-LEGGE 1° maggio 1970, n. 210.

Proroga dell'obbligo contributivo previsto dall'art. 10, primo comma, lettere a), b), c) e d) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, per il finanziamento degli interventi della GESCAL.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare per tre anni l'obbligo del versamento dei contributi dovuti alla Gestione case per i lavoratori ai sensi dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, allo scopo di evitare, a partire dal 1° aprile 1970, l'interruzione del gettito contributivo destinato al finanziamento degli interventi della GESCAL;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

I contributi di cui al primo comma, lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono versati per un ulteriore periodo di tre anni a partire dal 1° aprile 1970.

Per le costruzioni appaltate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, il contributo previsto dalla lettera *d*), primo comma, dello stesso art. 10, è concesso fino all'importo massimo di un milione di lire a vano.

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 34 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è modificato nel senso che, per gli oneri derivanti allo Stato in relazione a quanto stabilito dal presente decreto, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 75 miliardi da ripartirsi in ragione di lire 13 miliardi nell'anno finanziario 1973, di lire 25 miliardi nell'anno 1974, di lire 26 miliardi nell'anno 1975 e di lire 11 miliardi nell'anno 1976.

Tali annualità saranno versate dallo Stato alla Gestione e utilizzate a copertura dei contributi previsti dall'articolo precedente.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — DONAT-CATTIN — GIOLITTI — COLOMBO — LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 67. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1970, n. 211.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « S. Sebastiano », con sede in Correggio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Reggio Emilia in data 6 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « S. Sebastiano » di Correggio, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato dalla Congregazione di carità in data 23 marzo 1899, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « S. Sebastiano », con sede in Correggio (Reggio Emilia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Reggio Emilia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Correggio;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato dalla Congregazione di carità in data 23 marzo 1899, modificato con regio decreto 16 giugno 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 20. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. 212.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Istituto ortopedico genovese Carlo Liberti », con sede in Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Genova in data 28 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Istituto ortopedico genovese Carlo Liberti », di Genova, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1956, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Istituto ortopedico genovese Carlo Liberti », con sede in Genova, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Genova;

due membri eletti dal consiglio comunale di Genova;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1956, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1956, registro n. 6 Interno, foglio n. 84 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1959, registro n. 2 Interno, foglio n. 109.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 22. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. 213.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, n. 1365, concernente l'ospedale « Arcispedale S. Anna », con sede in Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto 18 ottobre 1968, n. 1365, con il quale l'ospedale denominato « Arcispedale S. Anna », con sede in Ferrara, è stato dichiarato ente ospedaliero;

Visto il decreto del medico provinciale di Ferrara in data 13 dicembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Arcispedale S. Anna » di Ferrara, è stato classificato ospedale generale regionale ai sensi degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri dai quali dipende almeno un ospedale regionale presenta una composizione differente da quella degli enti ospedalieri che comprendono almeno un ospedale provinciale;

Considerato che occorre procedere alla modifica del proprio decreto 18 ottobre 1968, n. 1365, per la parte che indica la composizione del consiglio di amministrazione dell'ospedale « Arcispedale S. Anna » di Ferrara;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, n. 1365, con il quale l'ospedale « Arcispedale S. Anna » di Ferrara, è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio provinciale di Ferrara;

un membro eletto dal consiglio comunale di Ferrara;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 3 aprile 1930, n. 551, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1949 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 21. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1970, n. 214.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « San Nicolò », con sede in Levanto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di La Spezia in data 26 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità. l'ospedale civile « San Nicolò » di Levanto, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1966;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « San Nicolò », con sede in Levanto (La Spezia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di La Spezia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Levanto;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1966, registro n. 27 Interno, foglio n. 269.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 23. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1970, n. 215.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Ospizio civile di S. Mauro Abate », con sede in Colorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Parma in data 16 giugno 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Ospizio civile S. Mauro Abate » di Colorno, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visto il verbale in data 4 dicembre 1968 della commissione di cui all'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, dal quale risulta che la commissione medesima si è dichiarata incompetente a procedere alle operazioni previste dal suddetto art. 5;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Ospizio civile S. Mauro Abate », con sede in Colorno (Parma), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Parma;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Colorno;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 19. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1970, n. **216**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Ospedali riuniti di S. Cristofano », con sede in Montepulciano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Siena in data 28 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Ospedali riuniti di S. Cristofano » di Montepulciano, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 18 febbraio 1930, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Ospedali riuniti di S. Cristofano », con sede in Montepulciano (Siena), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Siena;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Montepulciano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 18 febbraio 1930, modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 24. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1970, n. **217**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « S. Tommaso d'Aquino », con sede in Novellara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Reggio Emilia in data 6 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « S. Tommaso d'Aquino » di Novellara, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato dalla Congregazione di carità in data 21 gennaio 1911;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « S. Tommaso d'Aquino », con sede in Novellara (Reggio Emilia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Reggio Emilia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Novellara;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato dalla Congregazione di carità il 21 gennaio 1911, modificato con regio decreto 10 giugno 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 27. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1970, n. **218**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale dei poveri di Cristo, con sede in Modigliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Forlì in data 10 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale dei poveri di Cristo, di

Modigliana, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 25 ottobre 1871;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale dei poveri di Cristo, con sede in Modigliana (Forlì), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Forlì;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Modigliana;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 25 ottobre 1871.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 25. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1970, n. **219.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Monopoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Bari, in data 30 settembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Monopoli è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 4 dello statuto approvato con regio decreto 23 dicembre 1897;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Monopoli (Bari), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Bari;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Monopoli;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 23 dicembre 1897.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 26. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1970, n. **220.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 71 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in « Scienze dell'informazione » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Laurea in scienze dell'informazione

Art. 72. — Durata del corso: quattro anni.

Titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso si distingue in tre indirizzi: indirizzo generale, indirizzo applicativo (gestione), indirizzo tecnico (sistemi per l'elaborazione).

A) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio:

1° *Anno*:

1) Fisica I;
2) Analisi matematica I;
3) Algebra (semestrale);
4) Geometria (semestrale);
5) Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici.

2° *Anno*:

6) Fisica II;
7) Analisi matematica II;
8) Calcolo numerico (semestrale);
9) Calcolo delle probabilità e statistica (semestrale);
10) Sistemi per l'elaborazione dell'informazione I;
11) Ricerca operativa e gestione aziendale.

B) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il secondo biennio:

12) Sistemi per l'elaborazione dell'informazione II;
13) Teoria dell'informazione e della trasmissione;
14) Metodi per il trattamento dell'informazione.

C) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori:

a) per l'indirizzo generale:

15-*a*) Linguaggi formali e compilatori;
16-*a*) Metodi di approssimazione;

b) per l'indirizzo applicativo:

15-*b*) Teoria e metodi dell'ottimizzazione;
16-*b*) Economia ed organizzazione aziendale (semestrale);
17-*b*) Trattamento dell'informazione nell'impresa (semestrale);

c) per l'indirizzo tecnico:

15-*c*) Teoria dei sistemi;
15-*b*) Tecniche numeriche ed analogiche.

Insegnamenti complementari comuni ai tre indirizzi:

1) Analisi numerica;
2) Bioelettronica;
3) Calcolo delle probabilità;
4) Cibernetica e teoria dell'informazione;
5) Complementi di gestione aziendale;
6) Comunicazioni elettriche;
7) Controlli automatici;
8) Controllo dei processi industriali;
9) Documentazione automatica;
10) Econometrica;
11) Elaborazione dell'informazione non numerica;
12) Elaborazione di immagini;
13) Elaborazione dei testi letterali;
14) Elettronica;
15) Fisica numerica;
16) Fisica superiore;
17) Istituzioni di fisica teorica;
18) Istituzioni di analisi superiore;
19) Istituzioni di fisica matematica;
20) Linguaggi speciali di programmazione;
21) Logica matematica;
22) Macchine calcolatrici analogiche;
23) Teoria dei modelli;
24) Progetto di sistemi numerici;
25) Simulazione;
26) Statistica;
27) Tecniche di progettazione automatica;
28) Tecniche direzionali;
29) Tecniche speciali di elaborazione;
30) Teoria degli algoritmi e calcolabilità;
31) Teoria degli automi;
32) Teoria dei giochi;
33) Teoria dei grafi;
34) Teoria delle decisioni.

Alcuni di questi corsi complementari potranno avere la durata semestrale.

Ciascuno degli insegnamenti sia fondamentali che complementari comporta un esame finale.

Ciascuno insegnamento fondamentale di un indirizzo può essere scelto come insegnamento complementare per altro indirizzo in cui non sia fondamentale.

La scelta delle materie complementari da parte dello studente è sottoposta alla preventiva approvazione della facoltà.

Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di almeno cinque materie annuali del primo biennio (due corsi semestrali sono valutati come un corso annuale).

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro scelti fra i complementari se a corso semestrale, in almeno tre se uno di essi annuale, o in almeno due se ambedue sono annuali.

Art. 75. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto il seguente:

Patologia generale.

Art. 81. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è aggiunto il seguente:

Patologia generale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 31. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1969.

Nomina di un componente la commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 15 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio successivo, registro n. 6 Sanità, foglio n. 307, con il quale sono stati nominati i componenti della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, per il quadriennio 1° giugno 1967-31 maggio 1971;

Considerato che il dott. Ferdinando Ferretto, ispettore generale farmacista, ha cessato di far parte della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, perchè collocato in pensione;

Ritenuta l'opportunità di sostituire in seno alla predetta commissione il dott. Ferdinando Ferretto;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la grazia e la giustizia;

Decreta:

In sostituzione del dott. Ferdinando Ferretto, viene nominato componente della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti il dottor Francesco Amato, ispettore generale farmacista del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1970
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 318

(3761)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1970.

Modifica di denominazione di un capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1970.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale in data 15 luglio 1969 con il quale sono stati approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1970;

Visto il decreto interministeriale in data 3 gennaio 1969 con il quale è stata modificata la denominazione del cap. 501 dello stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1969;

Ritenuta la necessità di modificare la denominazione del cap. 501 sopra citato anche per l'esercizio 1970;

Sentito il comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale;

Decreta:

E' approvata la seguente denominazione del cap. 501 dello stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1970: « Costruzione di una Casa di soggiorno per lavoratori portuali e spese di arredamento e di primo impianto per la sua funzionalità (art. 4 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269) ».

Roma, addì 3 gennaio 1970

Il Ministro per la marina mercantile
V. COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
E. COLOMBO

(3550)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1970.

Istituzione di un'agenzia consolare di 2ª categoria a Las Vegas (U.S.A.) alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria a San Francisco.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Las Vegas (U.S.A.) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia a San Francisco e con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato del Nevada.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1970
Registro n. 302, foglio n. 162

(3757)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1970.

Istituzione di un vice consolato di 2ª categoria a Kobe-Osaka (Giappone) alle dipendenze dell'ambasciata in Tokio.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Vista l'urgente necessità di istituire un ufficio consolare di 2ª categoria a Kobe-Osaka, data l'imminente inaugurazione della « Fiera mondiale » e l'importanza degli interessi italiani in quella regione;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito a Kobe-Osaka (Giappone) un vice consolato di 2ª categoria, alle dipendenze dell'ambasciata in Tokyo

e con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato ad occidente delle provincie di Toyama, Fukui ed Aichi comprese.

Il presente decreto ha decorrenza dal giorno 1° marzo 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1970
Registro n. 302, *foglio n.* 176

(3756)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1970.

Abolizione delle retribuzioni medie, ai fini del calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1966;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 21 maggio 1966 cessa di avere efficacia, nei confronti del personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Cremona, dal primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1970

(3701) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1970.

Delimitazione di aree destinate a sedi di agglomerazione industriale nel nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER IL TESORO E PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont;

Vista la legge 31 maggio 1964, n. 357, recante modifiche ed integrazioni della legge suddetta;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1321;

Visto il piano regolatore generale dei comuni di Longarone e di Castellavazzo, approvato ai sensi dell'art. 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 sopracitata, dal Ministro per i lavori pubblici con decreto n. 3760 in data 7 giugno 1964;

Vista la deliberazione n. 109 del consiglio comunale di Longarone in data 21 dicembre 1968, approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Belluno con delibera n. 3768 in data 28 gennaio 1969, con la quale è stato adottato il piano regolatore particolareggiato della zona industriale di Villanova Faè in variante al piano regolatore generale approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3760, in data 7 giugno 1964;

Visto il parere n. 1018 del magistrato alle acque di Venezia trasmesso con nota n. 13423/1018 in data 26 giugno 1969;

Visto il parere della sovraintendenza ai monumenti di Venezia di cui alla nota n. 13422/1017 in data 3 luglio 1969;

Ritenuto che in base all'art. 19-*bis* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella legge stessa con lo art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, ed all'art. 2 della legge 6 dicembre 1964, n. 1321, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici, devono essere determinate le aree dei nuclei di industrializzazione della provincia di Belluno e di Udine (ora Pordenone);

Visto il decreto interministeriale in data 1° ottobre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 novembre 1965, con il quale sono state delimitate le aree destinate a sedi di agglomerazione industriale nel comune di Longarone;

Visto il decreto interministeriale in data 12 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 dell'8 marzo 1969, con il quale, tra l'altro, è stata ampliata la zona industriale di Villanova Faè, già perimetrata col decreto sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

Nel comune di Longarone è destinata a sede di agglomerazione industriale, quale risulta dalla planimetria che si allega e che fa parte integrante del presente decreto, l'area che va ad ampliare la sede industriale di Villanova-Faè, già delimitata e successivamente ampliata con i decreti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici rispettivamente in data 1° ottobre 1965 e 12 febbraio 1969 in premesse citati.

Roma, addì 25 marzo 1970

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
BIAGIONI

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
NATALI

(3551)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1970.

Nomina del segretario generale dell'ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina giuridica delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 641, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania », e 27 marzo 1956, n. 718, che ha approvato il vigente statuto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del segretario generale del predetto ente, ai sensi dell'art. 13 dello statuto;

Vista la lettera in data 21 aprile 1969 del presidente dell'ente stesso, con la quale propone il dott. Riccardo Moro per la nomina a segretario generale;

D'intesa con l'assessore per l'industria e per il commercio della Regione siciliana;

Decreta:

Il dott. Riccardo Moro è nominato segretario generale dell'ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania, a decorrere dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1970

Il Ministro: GAVA

(3702)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« Interbimall - Salone internazionale delle macchine per la lavorazione del legno », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« Interbimall - Salone internazionale delle macchine per la lavorazione del legno », che avrà luogo a Milano dal 23 al 31 maggio 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 30 aprile 1970

p. *Il Ministro*: DE MARZI

(4212)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 aprile 1970.

Norme per la profilassi della febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 18 marzo 1967;

Vista l'ordinanza ministeriale 11 aprile 1968;

Ritenuto necessario impartire norme per la profilassi della febbre catarrale degli ovini;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale 18 marzo 1967, recante norme per la profilassi della febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue), è sostituita dalla presente ordinanza.

Art. 2.

Alle malattie infettive e diffusive degli animali, elencate all'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e per le quali è obbligatoria la denuncia, viene aggiunta la febbre catarrale degli ovini.

Art. 3.

Il sindaco, ricevuta la denuncia anche di sospetto di febbre catarrale degli ovini, ne dà immediata comunicazione al veterinario comunale ed al veterinario provinciale e dispone, con apposita ordinanza, il sequestro di rigore degli animali infetti e di quelli sospetti infetti nonchè l'applicazione delle altre misure previste dall'art. 10 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 4.

Il veterinario provinciale, coadiuvato da un esperto di un istituto zooprofilattico sperimentale o di un istituto universitario e dal veterinario comunale, effettua le indagini epizoologiche, cliniche ed anatomo-patologiche, e dispone per il prelievo del materiale per l'identificazione dell'agente patogeno e per l'accertamento dell'infezione.

Art. 5.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali e gli istituti delle facoltà di medicina veterinaria che, a seguito di esami di laboratorio effettuati su materiale proveniente da animali colpiti dalla forma morbosa di cui al precedente art. 3, identificano il virus della febbre catarrale degli ovini, ne danno immediata comunicazione al sindaco ed al veterinario provinciale il quale, a sua volta, ne informa subito il Ministero della sanità ed emana l'ordinanza di zona infetta. L'istituto che ha identificato il virus provvede inoltre per l'immediato invio di campioni del materiale in esame, all'Istituto superiore di sanità per i successivi accertamenti di competenza.

Art. 6.

L'Istituto superiore di sanità comunica al Ministero della sanità ed al veterinario provinciale i risultati delle prove effettuate.

Art. 7.

Confermato l'accertamento di un focolaio di febbre catarrale degli ovini da parte dell'Istituto superiore di sanità, il veterinario provinciale emana i seguenti provvedimenti:

a) decreto di abbattimento e di distruzione degli ovini infetti e sospetti di infezione ai sensi dell'ordinanza ministeriale 11 aprile 1968;

b) ordinanza di zona di protezione.

Art. 8.

La zona infetta e la zona di protezione debbono avere una estensione pari rispettivamente, ai 5 e 8 chilometri di raggio dal focolaio.

Art. 9.

Dopo la distruzione degli animali, nell'ambito del focolaio vanno eseguite accurate disinfezioni e disinfestazioni.

Nella zona infetta ed in quella di protezione debbono essere effettuate appropriate e radicali disinfestazioni.

Art. 10.

Nel caso che la febbre catarrale degli ovini venga accertata in un macello pubblico o privato, l'ordinanza di sequestro emanata dal sindaco viene revocata dopo eseguita la distruzione delle carcasse provenienti dagli animali infetti o sospetti infetti e dopo effettuate le operazioni di disinfezione e disinfestazione.

Art. 11.

Il sequestro di rigore, disposto dal sindaco ai sensi del precedente art. 3, è revocato quando, abbattuti e distrutti gli ovini in conformità di quanto disposto dal veterinario provinciale, sono state eseguite le necessarie disinfezioni e disinfestazioni.

L'ordinanza di zona infetta è revocata trascorsi due mesi dall'abbattimento e distruzione dell'ultimo capo infetto o sospetto infetto e dopo accurate disinfestazioni.

L'ordinanza di zona di protezione è revocata trascorsi due mesi dalla revoca di ordinanza di zona infetta.

Art. 12.

I veterinari provinciali possono adottare con apposite ordinanze, previa approvazione del Ministero della sanità e semprechè ovvie ragioni d'interesse profilattico ne giustifichino l'adozione, misure sanitarie non previste nella presente ordinanza.

Art. 13.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le trasgressioni alle disposizioni previste nella presente ordinanza saranno punite a termine di legge.

Roma, addì 10 aprile 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(3700)

DECRETO PREFETTIZIO 20 marzo 1970.

Nomina di un componente il consiglio provinciale di sanità di Piacenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il decreto prefettizio n. 2346/Gab. del 21 settembre 1968, con il quale si è provveduto alla ricostituzione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 21 settembre 1968-20 settembre 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sulla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Vista la circolare n. 212 prot. n. 300.10.1.AG.95 del 6 novembre 1969 con la quale il Ministero della sanità, richiama, ai fini della inclusione nel consiglio provinciale di sanità del rappresentante del collegio dei tecnici di radiologia medica, la legge 4 agosto 1965 n. 1103 che prevede la formazione di cennati collegi provinciali;

Ritenuto che occorre provvedere alla integrazione del predetto consesso chiamandovi a far parte il rappresentante del locale collegio provinciale dei tecnici di radiologia medica;

Viste le designazioni formulate dal citato collegio provinciale;

Sentito il medico provinciale;

Decreta:

Il sig. Pisaroni Cesare è nominato componente del consiglio provinciale di sanità in rappresentanza del locale collegio provinciale dei tecnici di radiologia medica, per il restante periodo del triennio di durata in carica del predetto consesso.

Piacenza, addì 20 marzo 1970

Il prefetto: NICASTRO

(3553)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale del 21 aprile 1970:

Lojola Amilcare, notaio residente nel comune di Arpino, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Isola Liri, stesso distretto;

De Rosa Fernando, notaio residente nel comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Penne, stesso distretto;

Supertino Francesco, notaio residente nel comune di Venasca, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Saluzzo, stesso distretto.

(3924)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società « Cooperativa di consumo », con sede in Castenedolo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 aprile 1970 la società « Cooperativa di consumo », con sede in Castenedolo (Brescia), costituita per rogito Belpietro in data 11 agosto 1945, rep. 14261, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Renato Serini.

(3773)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Achille Grandi », con sede in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 aprile 1970, la società cooperativa edilizia « Achille Grandi », con sede in Milano, costituita per rogito Notari in data 5 aprile 1963, rep. 393089, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del ragioniere Amato Gennaro.

(3774)

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Mons. G. Di Donna », con sede in Andria

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 aprile 1970, la società cooperativa di produzione e lavoro « Mons. G. Di Donna », con sede in Andria (Bari), costituita per rogito Quarto di Palo in data 31 gennaio 1964, rep. 29292, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Michele Sarcina.

(3775)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1970, la provincia di Reggio Calabria viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.693.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4272)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della Valle d'Aosta

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1820 in data 15 aprile 1970, il sig. Michele Pacetto è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della Valle d'Aosta.

(3776)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Forlì

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Forlimpopoli (Forlì) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Forlì con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 3 giugno 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 268 in data 27 ottobre 1966.

(4015)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « C. Calcaterra », di Bellinzago Novarese, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 49599/2-16-29/I del 7 gennaio 1970, il prefetto della provincia di Novara ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « Carlo Calcaterra » di Bellinzago Novarese ad accettare la donazione della somma di L. 500.000 in titoli, per l'istituzione di un premio di studio da intitolare al nome di « Carlo Calcaterra ».

(3768)

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale di Arcevia ad accettare una donazione

Con decreto n. 36417/2ª in data 4 dicembre 1969, il prefetto della provincia di Ancona ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale di Arcevia ad accettare la donazione della somma di L. 500.000 per l'istituzione di una borsa di studio da intitolare al nome di « medaglia d'argento Speranzini Luigi ».

(3769)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Vincenzo Suma, nato a Pola il 10 marzo 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bari in data 27 aprile 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(3844)

Il dott. Alberto Leonardo Coletti, nato a Cividale del Friuli (Udine) il 7 giugno 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 30 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(3845)

La dott.ssa Iole Elena Iorfida, nata a Laino Bruzio (Cosenza) il 14 febbraio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dalla Università di Torino in data 21 novembre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(3846)

La dott.ssa Enrica Corva, nata a Torino il 1° febbraio 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Torino in data 30 novembre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(3847)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di laurea

Il dott. Ermanno De Giovanni, nato a Roma il 1° gennaio 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in economia e commercio rilasciatogli dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3834)

Il dott. Clemente De Nicolellis, nato a Vibonati (Salerno) il 16 novembre 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3835)

Il dott. Giuseppe Frascella, nato a Carosino (Taranto) il 22 gennaio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dall'Università di Bari.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3836)

Il dott. Carlo Girardi, nato a Conco (Vicenza) il 12 marzo 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere rilasciatogli dall'Università di Padova.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3837)

Il dott. Raffaele Napolitano, nato a Marigliano (Napoli) il 14 giugno 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Bari.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3839)

La dott.ssa Erminia Paviani, nata a Bagnolo Po (Rovigo) il 3 agosto 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in materie letterarie rilasciatole dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3841)

Smarrimento di diploma originale di laurea

La dott.ssa Maria Zuliani, nata a Padova il 7 ottobre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Padova il 12 febbraio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4089)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1970, registro n. 10, foglio n 289, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Michele Sorrentino in data 11 settembre 1964 avverso il provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, del 28 febbraio 1964, con il quale fu respinta la domanda di assunzione nel ruolo speciale transitorio degli insegnanti di materie tecniche agrarie nelle scuole di avviamento professionale ai sensi della legge 28 luglio 1961, n 831, art. 20.

(3765)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1970, registro n. 10, foglio n. 290, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Carlo Segatta in data 18 novembre 1963 avverso il provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, del 28 maggio 1963, con il quale fu respinta la domanda di assunzione nel ruolo degli insegnanti di disegno negli istituti tecnici per geometri ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

(3766)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1970, registro n. 10, foglio n. 291, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Giuseppina Pocoroba in data 26 marzo 1966 avverso la graduatoria compilata per il conferimento di posti di ruolo speciale transitorio di economia domestica nella scuola media in applicazione dell'art. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

(3767)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1970, registro n. 8, foglio n. 352, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Costantini Conversano Silvana avverso la decisione della commissione presso il provveditorato agli studi di Brescia reiettiva di un ricorso prodotto dalla interessata.

(3764)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 85

Corso dei cambi del 6 maggio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629,05	629,05	629,05	629,05	629 —	629,05	629,05	629,05	629,05	629,05
Dollaro canadese	586,50	586,40	586,50	586,40	586,30	586,50	586,35	586,40	586,50	586,40
Franco svizzero	146,36	146,37	146,3950	146,36	146,30	146,65	146,36	146,36	146,36	146,33
Corona danese	83,80	83,80	83,80	83,795	83,75	83,80	83,79	83,795	83,80	83,80
Corona norvegese	88,01	88,01	88,04	88 —	88 —	88,03	88,01	88 —	88,01	88,01
Corona svedese	121,08	121,06	121,08	121,08	121 —	121,05	121,03	121,08	121,08	121,08
Fiorino olandese	173,29	173,22	173,29	173,275	173,20	173,28	173,28	173,275	173,29	173,20
Franco belga	12,67	12,674	12,68	12,6710	12,68	12,67	12,625	12,6710	12,67	12,67
Franco francese	113,95	113,90	113,95	113,90	114 —	113,95	113,90	113,90	113,95	113,87
Lira sterlina	1513,55	1513,50	1513 —	1513,15	1513 —	1513,55	1512,90	1513,15	1513,55	1513,50
Marco germanico	173,19	173,12	173,14	173,105	173 —	173,10	173,11	173,105	173,12	173,10
Scellino austriaco	24,28	24,28	24,2825	24,2820	24,25	24,28	24,28	24,2820	24,28	24,28
Escudo portoghese	22,08	22,05	22,10	22,07	22,10	22,07	22,085	22,07	22,08	22,08
Peseta spagnola	9,02	9,02	9,03	9,0250	9 —	9,02	9,0275	9,0250	9,02	9,02

Media dei titoli del 6 maggio 1970

Rendita 5 % 1935	94,10
Redimibile 3,50 % 1934	98,95
» 3,50 % (Ricostruzione)	78,55
» 5 % (Ricostruzione)	91,40
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,15
» 5 % (Città di Trieste)	91,85
» 5 % (Beni esteri)	83,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81 —
» 5,50 % » » 1968-83	88,175
» 5,50 % » » 1969-84	91,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	9 9,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,905
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,475
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,775
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,875
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,85
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,35
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 maggio 1970

Dollaro USA	629,05
Dollaro canadese	586,375
Franco svizzero	146,36
Corona danese	83,792
Corona norvegese	88,005
Corona svedese	121,055
Fiorino olandese	173,277
Franco belga	12,673
Franco francese	113,90
Lira sterlina	1513,025
Marco germanico	173,107
Scellino austriaco	24,281
Escudo portoghese	22,077
Peseta spagnola	9,026

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 12 dicembre 1969 al 18 dicembre 1969 a norma del Regolamento C.E.E. n. 2470/69, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.06		Riso:	
		A. greggio o semigreggio (non pilato):	
		II. Riso semigreggio (non pilato):	
	ex 04	a. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
		- per le esportazioni verso la zona I (2)	5,460
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	4,597

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.06 (segue)	ex 04	b. altro:	
		- per le esportazioni verso la zona I (2)	5,582
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	4,712
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	07	a. Riso semilavorato:	
		- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,176 (3)
		- per le esportazioni verso le zone I, IV e V (2)	8,233 (3)
		- per le esportazioni verso la zona II (2)	8,608 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,418 (3)
	11	b. Riso lavorato a fondo:	
		- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,512 (3)
		- per le esportazioni verso le zone I, IV e V (2)	8,768 (3)
		- per le esportazioni verso la zona II (2)	9,168 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,900 (3)
		II. altro:	
	14	a. Riso semilavorato:	
		- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	5,701 (3)
		- per le esportazioni verso l'Austria	9,328 (3)
		- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (2)	10,410 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	8,862 (3)
	17	b. Riso lavorato a fondo:	
		- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	6,112 (3)
		- per le esportazioni verso l'Austria	10,000 (3)
		- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (2)	11,160 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,500 (3)
	21	C. spezzato	2,600

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).
(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: a) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(2822)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° febbraio 1969 al 28 febbraio 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 85/69, n. 195/69 e n. 245/69 agli alimenti composti per animali (voce doganale ex 23.07) previsti all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera g) del Regolamento C.E.E. n. 804/68, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):	
	B. altri, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A:	
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è inferiore o uguale al 5% ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è (2):	
	- - uguale o superiore al 5% ed inferiore al 10%	0,705
	- - uguale o superiore al 10% ed inferiore al 25%	1,410
	- - uguale o superiore al 25% ed inferiore al 50%	3,525
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è superiore al 5% ed inferiore o uguale al 15% ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è (2):	
	- - inferiore al 5%	0,411
	- - uguale o superiore al 5% ed inferiore al 10%	1,116
	- - uguale o superiore al 10% ed inferiore al 25%	1,821
	- - uguale o superiore al 25% ed inferiore al 50%	3,936
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è superiore al 15% ed inferiore o uguale al 30% ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è (2):	
	- - inferiore al 5%	1,027
	- - uguale o superiore al 5% ed inferiore al 10%	1,732
	- - uguale o superiore al 10% ed inferiore al 25%	2,437
	- - uguale o superiore al 25% ed inferiore al 50%	4,552
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è superiore al 30% ed inferiore o uguale al 50% ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è (2):	
	- - inferiore al 5%	1,848
	- - uguale o superiore al 5% ed inferiore al 10%	2,553
	- - uguale o superiore al 10% ed inferiore al 25%	3,258
	- - uguale o superiore al 25% ed inferiore al 50%	5,373
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è superiore al 50% ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è (2):	
	- - inferiore al 5%	2,464
	- - uguale o superiore al 5% ed inferiore al 10%	3,169
	- - uguale o superiore al 10% ed inferiore al 25%	3,874
	- - uguale o superiore al 25% ed inferiore al 50%	5,989
	- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 10% ed aventi tenore, in peso, di latte in polvere (2):	
	- - uguale o superiore al 50% ed inferiore al 60%	9,36
	- - uguale o superiore al 60% ed inferiore al 70%	11,16
	- - uguale o superiore al 70% ed inferiore al 75%	12,96
	- - uguale o superiore al 75% ed inferiore all'80%	13,86
	- - uguale o superiore all'80%	14,76

(1) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-F) della tariffa doganale.

(2) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1.

(2755)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 14 novembre 1969 al 30 novembre 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2171/69 e n. 2259/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati ecc.), ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	9,056
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) (1)	5,132
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso (1)	7,578
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) (1)	4,294
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1)	4,362
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (1)	3,179
11.01 F	Farina di riso	2,438
11.01 G (I)	Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	3,714
11.01 G (II)	Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	2,367
11.01 H	Farina di miglio	4,583
11.01 K	Farina di sorgo o di durra	3,472
11.02 A II (a)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	4,438
11.02 A II (b)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	4,438
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	9,056
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) (1)	5,132
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 % (1)	7,578
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) (1)	4,294
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (1) (4)	5,224
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore o uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso (1) (4)	4,362
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco che non figurano al numero 11.02 A V (a) e (b) (1) (4)	3,179
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	2,438
11.02 A VII (a)	Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	3,714
11.02 A VII (b)	Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	2,367
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio	4,583
11.02 A IX	Semole e semolini di sorgo o di durra	3,472
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) (2)	5,898

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 B II	Cereali mondati di segala (2)	4,438
11.02 B III (a)	Cereali mondati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, e inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (2)	8,050
11.02 B III (b)	Cereali mondati d'orzo che non figurano al numero 11.02 B III (a) (2)	6,540
11.02 B IV a	Avena spuntata	4,294
11.02 B IV b (1)	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 1,5 % (2)	6,736
11.02 B IV b (2)	Cereali mondati d'avena che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B IV b (I) (2)	4,294
11.02 B V	Cereali mondati di granturco (2)	3,864
11.02 B VI	Cereali mondati di grano saraceno (2)	2,367
11.02 B VII	Cereali mondati di miglio (2)	4,583
11.02 B VIII	Cereali mondati di sorgo o di durra (2)	3,472
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) (3)	5,898
11.02 C II	Cereali perlati di segala (3)	4,438
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (senza talco) (3)	10,062
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (3)	4,294
11.02 C V	Cereali perlati di granturco (3)	3,864
11.02 C VI	Cereali perlati di grano saraceno (3)	2,367
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio (3)	4,583
11.02 C VIII	Cereali perlati di sorgo o di durra (3)	3,472
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati	5,898
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,438
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	5,132
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	4,294
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	3,864
11.02 D VI	Cereali solamente spezzati o schiacciati di grano saraceno	2,367
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di miglio	4,583
11.02 D VIII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di sorgo o di durra	3,472
11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano)	5,898
11.02 E II	Fiocchi di segala	4,438
11.02 E III (a)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso	9,056
11.02 E III (b)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E III (a)	5,132
11.02 E IV (a)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 %	8,420
11.02 E IV (b)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore a 0,1 % ed inferiore a 1,5 %	6,736
11.02 E IV (c)	Fiocchi d'avena che non figurano al numero 11.02 E IV (a) e (b)	4,294
11.02 E V	Fiocchi di granturco	3,864
11.02 E VI	Fiocchi di riso	2,346
11.02 E VII	Fiocchi di grano saraceno	2,367
11.02 E VIII	Fiocchi di miglio	4,583

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 E IX	Fiocchi di sorgo o di durra	3,472
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,446
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	0,947
11.07 A I a	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina . .	10,292
11.07 A I b	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,690
11.07 A II a	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	8,955
11.07 A II b	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,691
11.07 B	Malto torrefatto	7,798
11.08 A I	Amido di granturco	1,721
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	4,090
11.08 A IV	Fecola di patate	1,721
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	1,721
11.09 A I (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 82 % in peso	7,436
11.09 A II (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, diversi da quelli di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 63 % in peso	2,138
17.02 B II a	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (5)	2,245
17.02 B II b	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (5)	1,721
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,245
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,721
23.02 A I a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	1,168
23.02 A I b 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,168
23.02 A I b 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	1,168
23.02 A II a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	1,168
23.02 A II b	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a	1,168

(1) I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 microns, sono considerati come farine.
(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.
(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.
(4) Non sono considerati semole e semolini di granturco i prodotti di cui più del 5 %, in peso, passa attraverso un setaccio di garza di seta le cui maglie hanno una larghezza di 150 microns.
(5) Tale prodotto, di cui alla sottovoce tariffaria 17.02-B-I, beneficia, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, della stessa restituzione alla esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02-B-II.

(2645)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso per esami a quattro posti di vice ragioniere in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

I vincitori del suddetto concorso saranno destinati presso gli uffici aventi sede nei seguenti capoluoghi: Ascoli Piceno, Chieti, Imperia, Macerata, Massa Carrara, Nuoro, Padova, Pesaro, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Rovigo, Savona, Siena, Sondrio, Venezia, Vercelli.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nella Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i connazionali rimpatriati dal Marocco (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965), per i connazionali rimpatriati da Zanzibar (Tanzania) e dal Sudan (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1966), per i connazionali rimpatriati da Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Repubblica Araba Unita, Repubblica Araba Siriana e dalla penisola Arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55.

3) Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per meriti di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4) Inoltre il limite massimo di età è protratto fino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

5) Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40.

6) Il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempre chè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

7) Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio, dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951, per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

a) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

c) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962,

n. 1539, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

8) La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato.

9) Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

10) Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'arma dei carabinieri e dei corpi predetti.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Diploma di ragioniere e perito commerciale.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, oppure siano decaduti dall'impiego medesimo per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV - nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine dianzi specificato anche se spedite per posta o trasmesse, con qualsiasi altro mezzo, entro il termine medesimo, nonchè di quelle che, presentate, eventualmente, nei termini all'amministrazione di appartenenza o ad un ufficio periferico, siano giunte tardivamente al Ministero, oppure siano giunte in ritardo per fatto imputabile al servizio postale.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

I candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età debbono dichiarare se siano incorsi o meno in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) il possesso del prescritto titolo di studio, nonchè l'istituto che lo ha rilasciato e l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dallo impiego;

9) le prove facoltative prescelte tra quelle indicate nel programma di esame.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta dal bando, entro un termine perentorio di 15 giorni, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali rapporti di pubblico impiego.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende due prove scritte e una prova orale, nonchè eventuali prove facoltative, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte quanto quelle orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nella prova orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa, nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono far pervenire al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione IV entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire allo indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, *i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco* in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

1) diploma originale o copia notarile autenticata del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, oppure di un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studi da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi;

2) *estratto dell'atto di nascita.*

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato della autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto allo *aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano* già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è, in ogni caso, obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

5) *certificato generale del casellario giudiziale.*

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato *medico deve essere rilasciato* dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro;

7) documento militare: copia aggiornata dello Stato di servizio militare o del foglio matricolare, secondo che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva; per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato d'iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo e dei ruoli aggiunti deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengano a Corpi armati dello Stato possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del *sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.*

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'amministrazione della sanità o da altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti di rito, conseguiranno la nomina in prova, con la qualifica di vice ragioniere.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei.

Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Ai vincitori del concorso che provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche semplicemente economica.

A coloro tra i vincitori che provengano dal personale non di ruolo competerà il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, numero 207.

Compiuto il periodo di prova, i vice ragionieri in prova conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato.

In tal caso, spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 5 febbraio 1970

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1970
Registro n. 4, foglio n. 281

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale.
2) Ragioneria pubblica e privata; computisteria.

Prova orale:

a) materie delle prove scritte;
b) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;
c) nozioni sulla legge e sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
d) elementi di diritto civile: libro 3° (della proprietà), libro 4° (delle obbligazioni), libro 5° (del lavoro) del codice civile;
e) nozioni sulle leggi cambiaria e fallimentare;
f) nozioni sull'organizzazione centrale e periferica dei servizi del Ministero della sanità.

Prove orali facoltative:

a) lingua estera: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo;
b) elementi di statistica.

Prove pratiche facoltative:

1) calcolo meccanico;
2) dattilografia.

Roma, addì 5 febbraio 1970.

Il Ministro: RIPAMONTI

Schema di domanda

Al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) nato a (provincia di il residente in (provincia di .) via chiede di essere ammesso al concorso per esami a quattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . ovvero: ha diritto alla esenzione dal limite di età perchè . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . ovvero (per i minori di anni 21): non è incorso in alcuna delle cause che impediscano il possesso dei diritti politici;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l'istituto di in data . .;

6) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . .;

8) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . in qualità di . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . in qualità di . .;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

10) intende sostenere le seguenti prove facoltative tra quelle indicate nel programma di esame . . . . . .;

11) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .;

12) il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione tra quelle indicate all'art. 1, secondo comma, del bando e, preferibilmente,

Data

Firma

N.B. — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3159)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso alla cattedra di chimica organica presso l'Università di Messina

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2754;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;
Vista la legge 24 luglio 1962, n. 1073;
Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

In aggiunta ai concorsi banditi con i decreti ministeriali 6 e 27 dicembre 1969, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 e n. 328 del 9 e 31 dicembre 1969, è altresì bandito il seguente concorso alla cattedra di:

Chimica organica - Università Messina.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare al concorso predetto sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria, div. 1ª) entro il 10 luglio 1970.

Nella domanda da redigersi in carta legale da L. 400 (allegato I), e da inviare al Ministero separatamente dalle pubblicazioni, il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;

4) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, indicando in caso contrario quali condanne abbia riportato.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

2) di una copia delle notizie sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica;

3) di un elenco di tutti i documenti e di altro elenco, in sei copie, delle pubblicazioni che si presentano per il concorso.

Entro lo stesso termine del 10 luglio 1970, i candidati devono far pervenire al Ministero una serie completa delle pubblicazioni allegandovi un elenco delle pubblicazioni che vengono effettivamente trasmesse.

I candidati sono, inoltre, tenuti a far pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (identica a quella inviata al Ministero entro il termine del 10 luglio 1970) con una copia del relativo elenco ed una copia del « curriculum ».

Tali pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro e non oltre il ventesimo giorno dalla data in cui verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica l'elenco e la composizione della commissione giudicatrice del concorso costituita sulla base delle votazioni effettuate dai competenti collegi accademici.

Sui pacchi o sulle casse con cui viene rimessa al Ministero la serie delle pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale esse pubblicazioni si riferiscono.

I candidati che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda, vistata dalle competenti autorità consolari, entro il termine del 10 luglio 1970, salvo a presentare le pubblicazioni entro il 10 agosto 1970.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, intendendosi per lavori pubblicati quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. I del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine del 10 luglio 1970 anche se le domande siano state presentate, in tempo utile, alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari; nè saranno accettate dopo il termine del 10 luglio 1970, le pubblicazioni.

Il termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni, non verrà, in alcun caso, prorogato.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre amministrazioni.

I membri della commissione giudicatrice del concorso alla cattedra in questione non potranno, in alcun caso, tener conto delle pubblicazioni che non siano state inviate al Ministero entro il termine del 10 luglio 1970 fissato dal presente bando, ovvero di pubblicazioni per le quali non ricorrano i requisiti di cui al citato art. I del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Ogni candidato, nel proprio interesse, e a scanso di ogni responsabilità sia da parte del Ministero che da parte dei membri della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi, dovrà curare che su ciascuna pubblicazione, oltre al nome, cognome ed indirizzo, risulti chiaramente l'indicazione del concorso bandito cui si riferisce.

I membri della commissione giudicatrice, al termine dei lavori concorsuali sono tenuti a restituire a ciascun candidato, tramite gli uffici di segreteria della università o dell'istituto di istruzione superiore di appartenenza la serie di pubblicazioni ad essi trasmesse da parte dei candidati.

Il Ministero provvederà a restituire, appena possibile, la serie di pubblicazioni ricevute a suo tempo dai candidati e non sarà responsabile, in alcun modo, delle serie di pubblicazioni trasmesse ai membri della commissione.

Art. 3.

I candidati che risulteranno compresi nella terna dei vincitori del concorso bandito con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Div. 1ª) i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato rilasciato dal Comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 1956, n. 837;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune nel quale il vincitore ha avuto la residenza nello ultimo triennio;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso.

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo; quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere, inoltre, di data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso;

7) i vincitori che hanno famiglia a carico dovranno, inoltre, presentare la copia dello stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza.

Il vincitore che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6. Deve, invece, presentare un certificato in carta bollata dell'autorità dalla quale dipende attestante che egli trovasi in attività di servizio con l'indicazione della qualifica rivestita e lo stipendio di cui è in godimento, insieme all'estratto dell'atto di nascita, al certificato medico e, se coniugato, allo stato di famiglia.

Roma, addì 16 aprile 1970

Il Ministro: MISASI

Modello della domanda,
carta legale da L. 400.

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. I - ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . . il . . . residente in . . . via . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso alla cattedra di . . .

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (1);

di non aver riportato condanne penali . . . (2).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando del concorso.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) notizie, in unica copia, sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;

b) elenco, in unica copia, di tutti i documenti ed elenco in sei copie delle pubblicazioni che, separatamente, vengono inviate al Ministero.

Roma, . . .

Firma (3) . . .

Indirizzo

---

(1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2 del bando di concorso.

(3960)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, di cui alla tabella n. 65 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica (Circolare 1° aprile 1970).

Sono disponibili nel predetto ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa quattrocentotrentanove posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, già in nota per il passaggio all'impiego civile a seguito di domanda presentata ai sensi dell'art. 57, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel primo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto inammissibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dai Corpi presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963, direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande degli aspiranti al concorso dovranno, comunque, pervenire a questa direzione generale entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso, che dipenda da eccessiva tardività nell'inoltro.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dello art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

(3877)

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva degli operatori e perforatori tecnici della Difesa, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (Circolare 1° aprile 1970).

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva degli operatori e perforatori tecnici della Difesa, n. 127 (centoventisette) posti di operatore e perforatore tecnico di 2ª classe spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica già in nota per il passaggio all'impiego civile a

seguito di domanda presentata ai sensi dell'art. 57, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel primo comma dell'articolo 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile saranno utilizzati presso le seguenti sedi: Roma, Torino, Padova, Firenze, Napoli, Palermo, La Spezia, Taranto, Cremona, Vicenza, Piacenza, Ancona, Lecce, Messina, Brindisi, Crotone, Gallipoli, Molfetta e Porto Torres. L'indicazione delle sedi non è tassativa potendo subire qualche variazione, in relazione alle esigenze del servizio, durante le more dell'espletamento del concorso.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto inammissibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dai Corpi presso i quali gli interessati sono in servizio corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande degli aspiranti al concorso dovranno, comunque, pervenire a questa Direzione generale entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso, che dipenda da eccessiva tardività nello inoltro.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel terzo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'articolo 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di operatore e perforatore tecnico di 2ª classe, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo.

I sottufficiali concorrenti saranno preliminarmente sottoposti ad una prova pratica che essi dovranno superare per poter essere inclusi nella graduatoria, prova che riguarda:

a) la perforazione;

l'impiego di una o più delle sottonotate apparecchiature:
elaboratori elettronici IBM o General Electric o Univac;
tabulatrice;
selezionatrice;
inseritrice;
riproduttrice;
interprete;

b) la ripresa con microriproduttori 16 e 35 millimetri;
la fotoriproduzione con apparecchi elettrostatici a sistema luce-calore;

lo sviluppo di microfilm e la stampa di copie sia con sviluppatrici automatiche che con metodo amanuense (bagni, acidi, camere di sviluppo).

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

(4183)

Graduatoria di merito del concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di dodici ufficiali al 9° corso superiore tecnico della motorizzazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1969, registro n. 19 Difesa, foglio n. 114, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di dodici ufficiali al 9° corso superiore tecnico della motorizzazione;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1969, registro n. 28 Difesa, foglio n. 28, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie;

Visti gli atti delle commissioni predette e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per titoli o per titoli ed esami per l'ammissione di dodici ufficiali al 9° corso superiore tecnico della motorizzazione, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969, citato nelle premesse:

Per i cinque posti riservati agli ufficiali in servizio permanente effettivo non muniti di laurea:

1. ten. f. s.p.e. (R.N.) La Verghetta Giuseppe	punti	26,450
2. ten. s.a. s.p.e. Caleca Giuseppe	»	26,200
3. ten. a. s.p.e. (R.N.) Zenone Nicola	»	25,916
4. ten. s.a. s.p.e. Matiz Sandro	»	24,383
5. cap. s.a. s.p.e. Riccini Aleuterio	»	23,322
6. cap. a. s.p.e. (R.N.) Tizzoni Carlo	»	23,183
7. ten. a. s.p.e. (R.N.) Attanasio Alfredo	»	23,133
8. ten. a. s.p.e. (R.N.) Ottaviani Angelo	»	23,038
9. cap. s.a. s.p.e. Noli Franco	»	22,938
10. cap. a. s.p.e. (R.N.) De Canio Giuseppe	»	22,077
11. cap. a. s.p.e. (R.N.) Ferba Filippo	»	22,016
12. cap. a. s.p.e. (R.N.) Vigliotta Vincenzo	»	20,472
13. ten. f. s.p.e. (R.N.) Corrado Franco	»	19,738

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra e tenuto conto della facoltà prevista dall'art. 2 del bando di concorso, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969, citato nelle premesse, sono dichiarati vincitori i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1. ten. f. s.p.e. (R.N.) La Verghetta Giuseppe	punti	26,450
2. ten. s.a. s.p.e. Caleca Giuseppe	»	26,200
3. ten. a. s.p.e. (R.N.) Zenone Nicola	»	25,916
4. ten. s.a. s.p.e. Matiz Sandro	»	24,383
5. cap. s.a. s.p.e. Riccini Aleuterio	»	23,322
6. cap. a. s.p.e. (R.N.) Tizzoni Carlo	»	23,183
7. ten. a. s.p.e. (R.N.) Attanasio Alfredo	»	23,133
8. ten. a. s.p.e. (R.N.) Ottaviani Angelo	»	23,038
9. cap. s.a. s.p.e. Noli Franco	»	22,938
10. cap. a. s.p.e. (R.N.) De Canio Giuseppe	»	22,077
11. cap. a. s.p.e. (R.N.) Ferba Filippo	»	22,016
12. cap. a. s.p.e. (R.N.) Vigliotta Vincenzo	»	20,472

Art. 3.

Il seguente candidato di cui al precedente art. 1, è dichiarato idoneo al concorso di cui trattasi:

ten. f. s.p.e. (R.N.) Corrado Franco punti 19,738

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 febbraio 1970

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1970
Registro n. 8 *Difesa, foglio n.* 233

(3575)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Perugia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1970, in corso di registrazione, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1970;

Letta la nota n. 392 in data 12 marzo 1970, con la quale il presidente della Corte d'appello di Perugia, nell'informare che il dott. Bernardo Gambino, componente effettivo di quella commissione è stato trasferito alla procura generale della Repubblica in Roma, propone la sostituzione del medesimo con il dott. Pasqualino De Franciscis procuratore della Repubblica di Perugia;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

De Franciscis dott. Pasqualino è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte d'appello di Perugia, in sostituzione del dottor Bernardo Gambino.

Roma, addì 26 marzo 1970

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1970
Registro n. 11 *Grazia giustizia, foglio n.* 88

(3875)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Reggio Emilia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 agosto 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Reggio Emilia;

Visto il decreto ministeriale in data 10 marzo 1970 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Reggio Emilia, nell'ordine appresso indicato:

1. Graziani dott. Marcello	punti	87,02	su 132
2. Piva dott. Erminio	»	86,99	»
3. Caimmi dott. Luigi	»	86,35	»
4. Aniceti dott. Dante	»	85,67	»
5. Gaggeri dott. Ernesto	»	84,83	»
6. Gracili dott. Rino	»	83,64	»
7. Righi dott. Giovanni	»	79,20	»
8. Ferri dott. Pasquale	»	77,18	»
9. Ronza dott. Vincenzo	»	75,09	»
10. Rabacchino dott. Ferdinando	»	74,86	»
11. Giannetti dott. Giunio	»	74,20	»
12. Riolfatti dott. Tullio	»	73,78	»
13. Procaccini dott. Domenico		72,81	»
14. Polledri dott. Giuseppe		72,21	»
15. Palatiello dott. Vincenzo		70,69	»
16. Dell'Isola dott. Erasmo		65,93	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(3720)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a sessanta posti di vice ispettore in prova nella carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette, per il reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca.

Il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 3 del mese di marzo 1970, del Ministero delle finanze, ha pubblicato, in data 15 aprile 1970, il decreto ministeriale 10 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1970, registro n. 11 Finanze, foglio n. 36, che approva la graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a sessanta posti di vice ispettore in prova nella carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette per il reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 31 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 24 febbraio 1969.

(3721)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo all'esito del concorso per esami a cinque posti di vice consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, riservato a laureati in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze economiche e marittime o in scienze politiche.

Nel Bollettino ufficiale; parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativo al mese di marzo 1970, è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/42720 dell'11 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1970, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 306, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale numero 00/31485 del 25 marzo 1969.

(4202)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Gorizia.

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E ALLA SANITA'

Visto il decreto n. 1042/San. dd. 30 giugno 1969 del medico provinciale di Gorizia, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Gorizia al 30 novembre 1968;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni pervenute;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, 869;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Gorizia al 30 novembre 1968 è costituita come segue:

Presidente:

Nicosia dott. Nunzio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Maggi dott. Daniele, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Salvaterra dott. Luigi, direttore di sezione della prefettura di Gorizia;

Baldrati prof. Francesco, primario chirurgo dell'ospedale civile di Gorizia;

Bruschina dott. Guido, primario medico dell'ospedale civile di Cormons;

Calabrò dott. Pasquale, medico condotto della condotta consorziale di Romans-Villesse.

Segretario:

De Simone dott. Pasqualino, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice avrà sede presso l'ospedale civile di Gorizia ed inizierà i suoi lavori non prima del trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione e nel Foglio annunzi legali della provincia di Gorizia.

Il presente decreto sarà affisso per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Gorizia e dei comuni interessati.

Trieste, addì 27 marzo 1970

(3725) *L'assessore all'igiene e alla sanità*: DEVETAG

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Ragusa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 420 del 14 febbraio 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a un posto di ufficiale sanitario vacante in provincia di Ragusa al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 2030 del 25 luglio 1969, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti i verbali della commissione giudicatrice riguardanti l'espletamento del concorso in argomento;

Ritenuto che i predetti atti sono regolari e che pertanto si debba procedere all'approvazione della graduatoria dei concorrenti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante in provincia di Ragusa al 30 novembre 1968:

Cianchino Bartolino punti 179,120

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Ragusa e del comune interessato (Ispica).

Ragusa, addì 9 aprile 1970

Il medico provinciale: RANDAZZO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1020 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante in provincia di Ragusa al 30 novembre 1968;

Atteso che trattasi del posto di ufficiale sanitario del comune di Ispica;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Bartolino Cianchino è nominato, in via di esperimento, ufficiale sanitario del comune di Ispica.

L'interessato dovrà assumere servizio entro il termine di giorni quindici dalla data di notifica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, allo albo dell'ufficio del medico provinciale di Ragusa e del comune di Ispica.

Ragusa, addì 9 aprile 1970

(3724) *Il medico provinciale*: RANDAZZO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2249 in data 26 giugno 1968, modificato con decreti n. 4669 del 29 ottobre 1968 e n. 3384 in data 20 settembre 1969, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 5268 in data 10 gennaio 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Camagna Monf.; Carrega Ligure; Cereseto; Ponzone (2ª condotta Cimaferle-Toleto-Piancastagna), hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

Il dott. Ceraolo Antonino risultato idoneo al concorso di cui in premessa è dichiarato vincitore della condotta medica di Camagna Monf.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e del comune interessato.

Alessandria, addì 7 aprile 1970

(3723) *Il medico provinciale*: SIRCANA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 9070 del 16 maggio 1968 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1967;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto n. 11828 del 17 aprile 1969;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 261, e successive modifiche;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Menna Felice .	punti 60,752	su 120
2. Tortora Ulderico	» 55,063	»
3. D'Auria Domenico	» 52,115	»
4. Dell'Anno Vincenzo	» 51,495	»
5. D'Antonio Francesco	» 50,606	»
6. Bruzzese Tristano	» 48,839	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Napoli, addì 9 aprile 1970

Il medico provinciale: MORANTE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10215 del 9 aprile 1970 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1967;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Menna Felice: Cimitile;
2) Tortora Ulderico: Casamarciano;
3) D'Auria Domenico: Napoli - Secondigliano;
4) Dell'Anno Vincenzo: S. Giuseppe Vesuviano;
5) D'Antonio Francesco: Grumo Nevano;
6) Bruzzese Tristano: Napoli - Pianura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Napoli, addì 9 aprile 1970

(3529) *Il medico provinciale:* MORANTE

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SALERNO

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a sei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3910 del 10 giugno 1969, col quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento di sei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno alla data del 30 novembre 1968;
Visto il proprio decreto n. 1839 del 6 aprile 1970, col quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso;
Vista la comunicazione del Ministero della sanità n. 300. VIII.II.72/C/2073 del 10 aprile 1970, con cui si designa quale componente della commissione giudicatrice del concorso medesimo il prof. Duilio Massa, veterinario provinciale superiore presso lo stesso Ministero, in sostituzione del dott. Silvano Bracalenti, impossibilitato per motivi di servizio;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;
Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il prof. dott. Duilio Massa, veterinario provinciale superiore, in servizio presso il Ministero della sanità, è nominato componente della commissione giudicatrice del pubblico concorso, di cui in premessa, in sostituzione del dott. Silvano Bracalenti, impossibilitato per motivi di servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dello ufficio del veterinario provinciale di Salerno, all'albo pretorio della prefettura di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 13 aprile 1970

(3726) *Il veterinario provinciale:* FERRARO

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1260 del 10 aprile 1969, col quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1968;
Visto il proprio decreto n. 8311 in data 1° dicembre 1969, col quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso in parola;
Visto il decreto n. 412 in data 23 febbraio 1970, col quale è stato provveduto all'ammissione dei candidati al predetto concorso;
Visti i processi verbali redatti dalla commissione esaminatrice e la graduatoria di merito da essa formulata secondo l'ordine delle votazioni riportate;
Constatata la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi per sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Cacciani dott. Luigi	punti 80,506
2. Ficarelli dott. Roberto	» 73,346
3. Ferrari dott. Giovanni	» 72,582
4. Rossini dott. Enrico	» 72,153
5. Ovi dott. Giorgio	» 67,406
6. Gentili dott. Eros	» 65,812
7. Bolognesi dott. Paolo	» 61,970
8. Paradisi dott. Sisto	» 59,746
9. Gambetti dott. Corrado	» 58,262
10. Luppino dott. Calogero	» 57,163
11. Costi dott. Vincenzo	» 55,298
12. Barale dott. Gilberto Mauro	» 54,524
13. Vezzani dott. Luciano	» 53,000
14. Baboni dott. Giancarlo	» 52,500
15. Guidi dott. Quirino	» 51,024
16. Coppi dott. Pietro Giulio	» 51,000
17. Dell'Aquila dott. Alfredo	» 49,000
18. Vezzani dott. Emore	» 49,000
19. Giorgietti dott. Giorgio	» 48,500
20. Negri dott. Mario	» 47,824
21. Comino dott. Giovanni	» 47,500

22. Ballestri dott. Bruno . punti 47,024
23. Bellagamba dott. Giorgio . » 46,524
24. Chiari dott. Corrado . . » 46,500
25. Gilli dott. Faliero . » 46,500
26. Bruciati Mietti dott. Bruno . . » 46,000
27. Della Pozza dott. Giuseppe . . . . » 45,500
28. Compagni dott. Armido . » 43,800
29. Fabris dott. Guglielmo . » 43,024
30. Marai dott. Carlo » 42,524

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Emilia, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Reggio Emilia e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 31 marzo 1970

Il veterinario provinciale: BOTTAZZI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 849 di pari data col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1968;
Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso indicato dai candidati compresi nella graduatoria stessa;
Considerato che il dott. Rossini Enrico, 4° classificato nella graduatoria, nelle preferenze ha indicato soltanto tre sedi escludendo quelle di Baiso e Ramiseto;
Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, classificati nella graduatoria di merito del concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Caccianı dott. Luigi: Luzzara (condotta unica);
2) Ficarelli dott. Roberto: S. Martino in Rio (condotta unica);
3) Ferrari dott. Giovanni: Vezzano sul Crostolo (condotta unica);
4) Ovi dott. Giorgio: Baiso (condotta unica);
5) Gentili dott. Eros: Ramiseto (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Emilia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Reggio Emilia e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 31 marzo 1970

Il veterinario provinciale: BOTTAZZI

(3727)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MILANO

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Milano.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 49.110.11/4249 in data 21 giugno 1969, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Milano;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni di legge;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in oggetto, è così costituita:

Presidente:

Di Rocco dott. Claudio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Merlino dott. Eugenio, direttore di sezione della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno;
Radicioni dott. Enzo, veterinario provinciale superiore della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità;
Seren prof. Ennio, docente di clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;
Corsico prof. Giuseppe, docente di anatomia patologica presso la facoltà veterinaria dell'Università di Milano;
Persiani prof. Giorgio, veterinario comunale capo divisione.

Segretario:

Gesualdi dott. Mario, consigliere di terza classe della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Milano, addì 13 aprile 1970

Il veterinario provinciale: GHINELLI

(3579)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.